



BOLLETTINO

DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Abbonamento annuo:

alla <i>Parte Prima</i>	L. 150
alla <i>Parte Seconda</i>	» 300
alla <i>Parte Terza</i>	» 300
Ogni puntata di 16 pagine	» 8
Ogni 4 pagine o frazione, oltre le 16, aumento di	» 2

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO - PERSONALE DELLE RICEVITORIE

SOMMARIO

1 — Diramazione del bollettino	Pag. 3
------------------------------------------	--------

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

POSTE

2 — Corrispondenze non francate spedite da militari	Pag. 3
3 — Scambio di corrispondenza fra i civili italiani e le truppe inglesi	» 4
4 — Punzoni per macchine affrancatrici	» 4
5 — Dispersione di macchine affrancatrici	» 4
6 — Equivalenti di tasse	» 5
7 — Riattivazione di servizi postali aerei con l'estero	» 5
8 — Censura delle corrispondenze dirette all'estero	» 5
9 — Limite massimo di peso per alcune spedizioni postali	» 5

§ 10 — Riattivazione dei servizi postali con l'estero	Pag.	6
§ 11 — Ripristino delle spedizioni in abbonamento postale nei rapporti con Trieste, Pola e Gorizia	"	6
<i>Errata-corrige</i> al § 408, Bollettino n. 24	"	6

SERVIZI A DANARO

§ 12 — Vaglia intestati o girati al Tesoriere Centrale della ex repubblica sociale Italiana	Pag.	6
§ 13 — Compilazione e verificaione delle note mod. BU e BU-bis	"	6
§ 14 — Norme relative allo sblocco dei depositi, degli assegni e dei vaglia emessi nella Venezia Giulia, nella Dalmazia, nel Montenegro e nella Albania	"	V
§ 15 — Reclami mod 25 relativi ad operazioni di conto corrente eseguite sui conti intestati ai contabili dello Stato	"	22
§ 16 — Autorizzazione ad eseguire il servizio dei libretti al portatore	"	22
<i>Errata-corrige</i> al § 368, Bollettino n. 21	"	22

TELEGRAFI

§ 17 — Disposizioni e tariffe sul servizio dei telegrammi	Pag.	22
---------------------------------------------------------------------	------	----

DISPOSIZIONI VARIE

§ 18 — Abbonamento al giornale « L'Union Postale »	Pag.	22
--------------------------------------------------------------	------	----

§ 1 — Diramazione del « Bollettino ».

A cominciare dal presente numero le Parti seconda e terza del Bollettino avranno la periodicità decadale e saranno pubblicate il 1°, 11 e 21 di ciascun mese, mentre la Parte Prima (*Personale*) avrà la periodicità mensile e sarà pubblicata al 1° di ciascun mese.

La Parte seconda (*Leggi e Decreti - Norme per gli Organi direttivi*) conterrà le disposizioni legislative riprodotte dalla « Gazzetta Ufficiale », i decreti Ministeriali, nonché le disposizioni che interessano gli Organi direttivi dell'Amministrazione e che non è necessario siano conosciute dagli uffici esecutivi; la Parte terza (*Disposizioni di servizio - Personale delle Ricevitorie*) conterrà le leggi e i decreti che riguardano i servizi esecutivi, e le disposizioni relative ai servizi stessi, nonché le notizie riguardanti il Personale delle Ricevitorie e gli Agenti rurali. Pertanto le disposizioni che dovendo essere note agli uffici esecutivi erano ripetute nelle Parti seconda e terza, saranno per l'avvenire pubblicate solo in quest'ultima.

Alle ricevitorie sarà inviata soltanto la Parte terza mentre agli uffici principali e agli Organi direttivi dell'Amministrazione sarà inviata indistintamente, oltre le Parti prima e seconda, anche la Parte terza onde essi possano osservare le disposizioni in questa contenute.

L'assegnazione degli esemplari delle Parti prima e seconda alle Direzioni provinciali viene stabilita nella quantità attualmente assegnata per la Parte prima; della Parte terza alle Direzioni provinciali sarà inviato un esemplare per ciascuna Ricevitoria, collettoria o agenzia da esse dipendenti, nonché la quantità di esemplari già assegnata della Parte seconda.

I Direttori provinciali dovranno vigilare che la diramazione del Bollettino alle Ricevitorie e agli uffici dipendenti sia effettuata lo stesso giorno in cui esso perviene dal Ministero.

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

P O S T E

§ 2 — Corrispondenze non francate spedite da militari.

A chiarimento di dubbi sorti sulla interpretazione del § 183 della Parte seconda e 129 della Parte terza, Bollettino n. 9 dell'anno 1945, si avverte che le corrispondenze spedite da militari, per aver titolo alla esenzione dalla franchigia, debbono risultare effettivamente impostate in un ufficio di posta militare.

Sono pertanto soggette a tassazione quelle corrispondenze impostate da militari che, pur recando impressa la speciale dicitura « Esente da tassa » non rechino anche il bollo della Posta Militare. Non debbono, peraltro, essere tassate quelle corrispondenze che rechino tale bollo e manchino, tuttavia della speciale dicitura.

§ 3 — Scambio di corrispondenze fra i civili italiani e le truppe inglesi.

4/1 (N. 835029/PS). — Lo scambio delle corrispondenze ordinarie e raccomandate fra i civili italiani e le truppe inglesi dislocate nell'Italia continentale ed insulare, con indirizzo « C.M.F. », è stato esteso in modo da comprendere: le cartoline postali, le lettere sino a 2 kg., nonchè i giornali e le stampe non periodiche, pure sino a 2 kg.

I medesimi servizi sono estesi anche nei rapporti con le truppe inglesi dislocate in altri Paesi esteri, come appresso è indicato.

Gli indirizzi militari inglesi, e relative abbreviazioni, cui le corrispondenze possono essere indirizzate, sono i seguenti: Central Mediterranean Force (C.M.F.); British Army of the Rhine (B.A.O.R.); India Command; Malta Force; Middle East Force (M.E.F.); Persia and Irak Force (P.A.I. Force); Sout East Asia Command (S.E.A.C.).

Le corrispondenze indirizzate come sopra devono essere avviate in conformità di quanto fu disposto col § 520 Parte seconda (364 Parte terza) del Bollettino n. 21, anno 1945.

Le disposizioni di cui innanzi non si applicano alle corrispondenze con indirizzo: « 800 Control Unit B.A.O.R. », riguardanti i profughi internati nella zona inglese di occupazione in Germania, per le quali vigono le disposizioni impartite col § 593, Parte seconda (411, Parte terza) del Bollettino n. 24 dello scorso anno.

§ 4 — Punzoni per macchine affrancatrici.

Con effetto dal 1° gennaio 1946 il prezzo dei punzoni di stato per macchine affrancatrici, viene elevato come segue:

Macchine per corrispondenza: da L. 30 a L. 200;

Macchine per bollettini pacchi: da L. 50 a L. 400.

Si prenda nota degli aumenti a fianco dei §§ 87 e 61 rispettivamente della Parte seconda e terza del Bollettino n. 5, anno 1945, nonchè a pag. 28, ultimo alinea, del fascicolo relativo alle disposizioni concernenti l'uso delle macchine affrancatrici edizione 1937 (cap. 1° delle Istruzioni amministrative contabili).

§ 5 — Dispersione di macchine affrancatrici.

All'elenco delle macchine affrancatrici disperse o rubate, pubblicato nel § 443 della Parte 2ª e nel § 307 della Parte 3ª del Bollettino n. 18, anno 1945, devono aggiungersi le seguenti:

— Ditta A. G. Dell'Acqua - Fotomeccanica - A.G.D.A. di Genova - *Sima Italia* AX, n. 8008;

— Ditta Strin - G. E. Via 4 Novembre 618 - Tel. 55826 di Genova - *Francotyp Balilla*, n. 35187;

— Dopolavoro Provinciale O.N.D. - Genova Corso Italia - A X, n. 1269;

— Istituto Nazionale di Cultura Fascista - Presidenza Centrale Roma - *Sima Italia* A. X., n. 1103;

— Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti di Pelli, Cuoi e Affini - Roma - *Francotyp* C. 4., n. 17265;

— Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti del Vetro e della Ceramica - Via dei Villini 18 - Roma - *Post Italia* M. 3, n. 616.

§ 6 — Equivalenti di tasse.

Alla « tabella degli equivalenti di tasse », pubblicata nel supplemento al Bollettino n. 10 anno 1945, devono essere apportate le seguenti variazioni:

PAESI	4	5	6	7	8	9	13	14	15
CECOSLOVACCHIA	4 c	2,40 c	2,40 c	80 d	4 c	1,60 c	8 c	4 e 6 c	Per ogni difetto mancante cent. 2,5
IUGOSLAVIA . . .	4 d	2 d	2 d	75 d	4 d	1,50 d	5 d	4 e 8 d	Per ogni dinaro mancante cent. 2,5

§ 7 — Riattivazione di servizi postali aerei con l'estero.

Sono riattivati i servizi di Posta Aerea fra l'Italia e i seguenti paesi: Inghilterra, Irlanda, Gibilterra, Malta, Islanda, Francia (compresa la Corsica), Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Stati Baltici, (Estonia, Lettonia, Lituania) Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Grecia, Russia Europea, Turchia Europea, Dodecanneso, Ungheria.

Al trasporto aereo di cui si tratta sono ammesse, nel limite massimo di peso di 20 grammi per gli Stati Baltici, Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia, Ungheria e di 100 grammi per gli altri Stati, cartoline e lettere, ordinarie e raccomandate, con soprattassa aerea di L. 15 per ogni 20 grammi o frazione, oltre, s'intende, alla normale francatura per l'estero.

§ 8 — Censura delle corrispondenze dirette all'estero.

Poichè le corrispondenze dirette all'estero sono tuttora soggette alla censura, è obbligatoria l'indicazione, sulle medesime, del nome e dell'indirizzo del mittente.

Gli uffici avvertano di ciò il pubblico, mediante avviso.

§ 9 — Limite massimo di peso per alcune spedizioni postali.

4/1 (N. 828626). — Il limite massimo di peso precedentemente consentito viene elevato a Kg. 2 per le lettere e per i pleggi di carte manoscritte, a grammi 500 per i campioni di merci, ed a Kg. 7 per le carte punteggiate ad uso dei ciechi.

§ 10 — Riattivazione di servizi postali con l'estero.

4/1 (N. 835029). — E' stato ripristinato lo scambio delle seguenti corrispondenze, tanto ordinarie quanto raccomandate e per espresso, coi paesi sotto indicati, nei limiti massimi di peso stabiliti dalla Convenzione postale universale e alle stesse tariffe indicate nei §§ 492 e 595 del Bollettino - Parte 2^a, anno 1945, e §§ 343 e 413 - Parte 3^a:

1° *Marocco Francese*: Cartoline, anche illustrate, lettere, carte manoscritte, e stampe.

2° *Colonie Francesi*: Cartoline, lettere, carte manoscritte, stampe e campioni.

Sono altresì ripristinati col Borneo del Nord Britannico, Brunei, Burma, HongKong, Stati Malesi, Sarawak, e Stabilimenti degli Stretti, gli stessi servizi in atto con l'Impero Inglese, *eccetto gli invii per espresso*.

§ 11 — Ripristino delle spedizioni in abbonamento postale nei porti con Trieste, Pola e Gorizia.

4/1 (N. 828647/SP). — La spedizione in abbonamento postale di giornali ed altre pubblicazioni periodiche viene riammessa anche per e da Trieste, Pola e Gorizia, nonchè da e per le zone delle rispettive provincie controllate dal Governo Militare Alleato.

Errata-corrige al § 408, Bollettino n. 24. — A pag. 535, 1° rigo, dove è scritto: « articoli 48 e 53 » *leggasi*: « articoli dal 48 al 53 ».

SERVIZI A DANARO

§ 12 — Vaglia ed assegni intestati o girati al Tesoriere Centrale della ex repubblica sociale italiana.

A seguito di accordi intervenuti col Ministero per il Tesoro, si dispone che i vaglia postali, ordinari e di servizio, nonchè gli assegni di c/c postale, intestati o girati al Tesoriere Centrale della ex repubblica sociale italiana, e scaduti, siano rimborsati, previa l'osservanza delle norme prescritte, a favore del Tesoriere Centrale del Regno.

§ 13 — Compilazione e verifica delle note mod. B U e B U bis.

Nel controllo, presso gli organi centrali, delle note mod. B U e B U bis, e di altri documenti contabili, vengono frequentemente rilevate le seguenti irregolarità:

a) l'erronea indicazione sulle note B U del numero distintivo di ciascun buono emesso o pagato;

b) l'omessa compilazione del mod. B U speciale (verde) per le operazioni dislocate, che vengono comprese indebitamente fra quelle dirette.

c) l'omessa indicazione sul mod. B U speciale (verde) degli estremi del buono dislocato (numero distintivo e numero frazionario dell'ufficio di emissione);

d) l'omessa indicazione della quantità e dell'importo dei buoni dislocati nell'apposita colonna centrale del riepilogo mod. B U *bis*.

e) l'emissione, sulle note mod. B U delle somme relative alle cifre corrispondenti agli importi dei buoni emessi e pagati;

f) l'inesatto riporto, sulle note mod. B U *bis*, della quantità e dell'importo dei titoli pagati risultanti dai mod. B U;

g) l'errata od incompleta compilazione dei mod. B E, B E I, B C 4 e B C 5.

Si invitano pertanto gli uffici a curare con maggiore diligenza la compilazione dei sopra descritti documenti in modo che non abbiano più a rilevarsi irregolarità di sorta.

Le ragionerie provinciali, dal canto loro, dovranno, ai sensi degli art. 41 e seguenti della Istruzione sul servizio dei B. P. F., porre la dovuta attenzione nel riscontro dei documenti contabili inviati dagli uffici.

§ 14 — Norme relative allo sblocco dei depositi, degli assegni e dei vaglia emessi nella Venezia Giulia, nella Dalmazia, nel Montenegro e nell'Albania.

Con riferimento alle disposizioni impartite col § 499 Parte 2^a e 349 Parte 3^a del Bollettino n. 20 - anno 1945 - si riproducono, per norma delle Direzioni e degli uffici postali, due circolari della Direzione generale del Tesoro (nn. 7 e 8) concernenti le norme per il pagamento degli « assegni » emessi nella Venezia Giulia, nella Dalmazia e nel Montenegro; nonché quelle relative allo sblocco dei « conti » e degli « assegni » emessi in Albania.

Si rammenta che, agli effetti postali, per « conto » deve intendersi qualsiasi deposito in conto corrente, o a risparmio, o in buoni postali; e per « assegno » tanto gli assegni di conto corrente, quanto i vaglia postali.

Gli uffici dovranno curare altresì l'invio alla propria Direzione provinciale degli elenchi *bimestrali* di cui al n. 3 della seconda circolare n. 8 della Direzione Generale del Tesoro, qui riprodotta, la quale abroga le disposizioni emanate con la precedente circolare n. 5, del 25 novembre 1944, riprodotta nel § 219 Parte 2^a e 149 Parte 3^a del Bollettino n. 10 anno 1944.

Valgono al riguardo, circa le modalità di invio degli elenchi dagli Uffici alle Direzioni e da questi al Ministero, e circa i criteri di valutazione dei buoni postali fruttiferi, le norme di cui agli ultimi tre comma dei §§ 499-349 citati.



MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Protocollo N. 4914 U. C. A. B.

ALLEGATI 1

Roma, 15 novembre 1945.

CIRCOLARE N. 7

All'Ufficio Provinciale del Tesoro;

e, per conoscenza:

Alla Prefettura; all'Intendenza di Finanza.

A scioglimento della riserva di cui al punto 6-a) della circolare n. 6, Prot. n. 3797, emanata da questo Ministero il 24 agosto 1945, d'intesa con la Commissione Alleata, si stabilisce quanto segue:

1) Per la definizione delle parole « Conto » e « Assegno » valgono le norme impartite con la sopra citata circolare n. 6;

2) Gli assegni emessi nella Venezia Giulia saranno pagabili con le stesse modalità di cui alla citata circolare n. 6, tenuta presente la data (1° maggio '945) di liberazione stabilita per tutto il territorio della regione, ad eccezione di quelli (per i quali valgono le disposizioni di cui ai successivi punti 3 e 4) emessi da sportelli bancari stabiliti sulle piazze della Venezia Giulia indicate nell'unito elenco e su quelle della Dalmazia e Montenegro;

3) Il pagamento di tutti gli assegni emessi nelle piazze di cui al predetto elenco, e in quelle della Dalmazia e del Montenegro, è subordinato all'osservanza della procedura di sblocco normale (vedi punto 6 della circolare n. 6) ed a condizione che, prima d'iniziare la procedura medesima, gli sportelli bancari, cui gli assegni siano presentati per il pagamento, richiedano alla Direzione generale dell'azienda di credito emittente il nulla osta al pagamento; copia di tale nulla osta con attestazione di conformità all'originale — va allegata alla richiesta di sblocco;

4) Il pagamento degli assegni d'importo non superiore a Lit. 50.000 emessi anteriormente al 1° maggio 1945 nelle piazze di cui al punto precedente è subordinato soltanto a detto nulla osta della Direzione generale dell'azienda di credito emittente;

5) Gli ordini di bonifico o trasferimento provenienti dalle piazze di cui al ripetuto elenco e da quelle della Dalmazia e del Montenegro potranno aver luogo soltanto se diretti sulla piazza di Trieste ad aziende di credito ivi stabilite, a condizione però che i beneficiari si identifichino con gli intestatari dei conti preesistenti al 1° maggio 1945, a debito dei quali le operazioni stesse debbono eseguirsi. Le Aziende di credito operanti su piazze diverse da Trieste cui pervenissero ordini del genere dovranno astenersi dall'effettuare le relative operazioni avvertendo le banche committenti che tali ordini possono essere eseguiti solo alle condizioni di cui sopra.

Si prega dare assicurazioni d'adempimento. — Il Ministro: Ricci.

Provincia di Gorizia

Aidussina
Circhina
Gargaro
Idria

Montenero D'Idria
S. Vito di Vipacco
Vipacco
Tolmino

Provincia di Pola

Albona
Arsia
Buie D'Istria
Capo D'Istria
Capo D'Istria (Fraz Pobeghi)
Cherso
Cherso (Fraz. S. Martino in Valle)
Cittanova D'Istria
Dignano D'Istria
Gimino
Isola D'Istria
Lussimpiccolo
Montona

Neresine
Orsera
Parenzo
Pinguente
Pirano
Pisino
Rovigno D'Istria
Rozzo
Umago
Verteneglio
Villa Decani (Fraz. Lonche)
Visignano D'Istria

*Provincia di Trieste*Cernovizza
PostumiaS. Pietro del Carso
Senosecchia*Provincia di Fiume*Abbazia
Abbazia (Fraz. Apriano)
Arbe
Buccari
Cabar
Castelnuovo D'IstriaCastua
Fiume
Fiume (Fraz. Sussak)
Laurana
Veglia
Villa del Nevoso**MINISTERO DEL TESORO**

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Protocollo N. 4963 U. C. A. B.

Roma, 20 novembre 1945.

CIRCOLARE N. 8*All'Ufficio Provinciale del Tesoro;*

e, per conoscenza:

Alla Prefettura; all'Intendenza di Finanza.

1° Con riferimento alla circolare n. 6 del 24 agosto 1945, n. 3797, d'intesa con la Commissione Alleata, si informa che per lo sblocco dei conti di qualsiasi specie intestati a cittadini albanesi o a cittadini italiani residenti in Albania, debbono osservarsi le istruzioni di cui al punto 4 e al punto 6 della suddetta circolare nonché quelle di cui appresso:

a) possono essere sbloccati senza la preventiva autorizzazione i conti e gli assegni di pertinenza di una stessa persona, quando il loro importo complessivo di lire italiane e il loro controvalore in lire italiane, se espressi in franchi albanesi, non superi le lire 50.000; nel secondo caso al cambio fisso di L. 6,25 per ogni franco albanese, come stabilito dalla legge 6 giugno 1939, n. 1046;

b) gli assegni, il cui importo o controvalore complessivo superi le L. 50.000, possono essere estinti mediante accreditamento in un conto bloccato, da intestare al beneficiario e da utilizzare come al punto seguente;

c) sui conti o crediti intestati a cittadini albanesi o a cittadini italiani residenti in Albania, d'importo superiore alle lire 50.000 siano essi in lire o in franchi albanesi, nonché sui conti bloccati di cui al numero precedente possono consentirsi prelievi fino alla concorrenza di L. 6.000 per ciascun mese, se destinati a spese di sostentamento, giusta la disposizione contenuta nella circolare sopra ricordata.

Possono altresì consentirsi prelevamenti senza autorizzazione per gli scopi indicati al punto 3) (paragr. B), pag. 4 della ripetuta circolare n. 6.

2° Per i conti e gli assegni di pertinenza di Società, Enti e persone giuridiche in genere, aventi sede in Albania, l'eventuale sblocco parziale o totale delle disponibilità, qualunque ne sia l'importo, resta sempre sottoposto ad apposita preventiva autorizzazione di questo Ministero.

3° Dovranno essere inviati alla Direzione Generale del Tesoro elenchi bimestrali, in doppio esemplare, contenenti nome e indirizzo delle persone alle quali — per effetto delle disposizioni di cui sopra — si riferiscono:

- a) i conti sbloccati;
- b) gli assegni e i crediti sbloccati;
- c) i conti rimasti bloccati;
- d) gli assegni e i crediti rimasti bloccati;
- e) i prelievi parziali.

Con la presente devono intendersi inoltre abrogate le disposizioni impartite da questo Ministero con la precedente circolare n. 5 (prot. n. 250417) del 25 novembre 1944.

Si prega dare assicurazioni d'adempimento. — *Il Ministro*: RICCI.

§ 15 — Reclami mod. 25 relativi ad operazioni di conto corrente eseguite sui conti intestati ai contabili dello Stato.

In analogia a quanto dispone l'art. 115 dell'« Istruzione sul servizio dei conti correnti ad uso degli Uffici postali », si precisa che i reclami mod. 25, relativi ad operazioni di conto corrente postale esenti da tassa perchè eseguite dai contabili dello Stato, devono essere accettati in esenzione di tassa, tanto se si riferiscano ad assegni che a versamenti.

§ 16 — Autorizzazioni ad eseguire il servizio dei libretti al portatore.

A norma dell'art. 143 del « Regolamento generale dei servizi postali » Parte II, si comunica che i seguenti uffici sono stati autorizzati ad eseguire il servizio dei *libretti al portatore*, con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata:

UFFICIO	Provincia	Decorrenza
Roma Borghi	Roma	1° novembre 1945
Soragna	Parma	15 dicembre 1945

Errata-corrige al § 368, Bollettino n. 21. — A pag. 465, seconda colonna, 19° rigo, dove è scritto « 12.440 » leggasì: « 12.400 ».

TELEGRAFI

§ 17 — Disposizioni e tariffe sul servizio dei telegrammi.

Si riportano qui di seguito le disposizioni e tariffe sul servizio telegrafico diramate nell'ultima quindicina con circolari telegrafiche dirette a tutte le Direzioni provinciali P. T., contraddistinte coi numeri progressivi *venticinquesimo* e *ventiseiesimo*:

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

Il 21 dicembre 1945 è stato ripristinato per *via Italo-Radio* il servizio telegrafico con la Birmania (solo ufficio di Rangoon), la penisola di Malaya (tutti gli uffici), e la Thailandia (solo ufficio di Bangkok), con le tasse seguenti per parola in franchi-oro:

Birmania, ufficio di Rangoon: telegrammi ordinari 2,125, differiti 1,0625, lettera = DLT = 0,71, di stampa 0,47.

Malaya (Penisola di), tutti gli uffici: telegrammi ordinari 3,55, differiti 1,775, lettera = DLT = 1,185.

Thailandia (Stam), ufficio di Bangkok: telegrammi ordinari 2,40, differiti 1,20, lettera = DLT = 0,80, di stampa 0,80.

Per i telegrammi di Stato delle Autorità Italiane (ITGOVT) le nuove tasse ridotte si ottengono applicando le disposizioni contenute nelle note (a) e (b) di pag. 6 della circolare a stampa n. 2 del 1° ottobre 1945. Secondo l'applicazione di dette norme, le tasse di che trattasi risultano stabilite come segue: Birmania, ufficio di Rangoon: ordinari 1,96875, CDE 1,18125; penisola di Malaya: ordinari 3,39375, CDE 2,03625; Thailandia, ufficio di Bangkok: ordinari 2,24375, CDE 1,34625.

Lingue ammesse nei telegrammi privati: inglese, francese.

Il testo dei telegrammi privati può contenere notizie sia di carattere familiare che di carattere commerciale o finanziario, limitatamente però a scambio di informazioni e ad accertamenti di dati di fatto, escluse quindi le operazioni di compra-vendita.

I telegrammi urgenti sono ammessi.

Per le altre disposizioni valgono quelle vigenti per gli altri Paesi extra-europei, eccetto per quanto riguarda il servizio speciale della *risposta pagata* che nei telegrammi per la Thailandia non è ammesso.

In seguito alle disposizioni suddette le seguenti aggiunte e variazioni sono da apportare alla circolare a stampa n. 2 del 1° ottobre 1945:

Pagine della circolare	Data di decorrenza	AGGIUNTE E VARIAZIONI DA ESEGUIRSI							
15	21-12-45	Si iscrivano a piè di pagina le voci con le indicazioni seguenti:							
		<i>Via Italo-Radio</i>							
		Birmania, solo ufficio di Rangoon	2,125	1,0625	—	0,71	0,47	Inglese, Francese	A
		Malaya (Penisola di) . .	3,55	1,775	—	1,185	—	Id.	A
		Thailandia (Siam), solo ufficio di Bangkok . .	2,40	1,20	—	0,80	0,80	Id.	A
26	21-12-45	Art. 13. — Alla fine del primo capoverso si iscriva quanto segue: « Per eccezione il servizio speciale della risposta pagata non è ammesso nei telegrammi per la Thailandia ».							
26	21-12-45	Art. 14, lettera b). — Nel secondo capoverso si iscrivano « Birmania, penisola di Malaya e Thailandia » dopo « Cina ».							
		Avvertenza. — In seguito alla riduzione, da 0,415 a 0,35 oro per parola, della tassa ordinaria per i telegrammi diretti in Polonia (telegramma circolare ventiduesimo), e al ripristino del servizio telegrafico con la Romania (telegramma circolare diciannovesimo), con la tariffa ordinaria di 0,39 oro per parola, le seguenti variazioni sono da apportare a pag. 34 della circolare a stampa in questione:							
		a) Nell'intestazione della 5ª colonna si iscriva <i>Romania</i> dopo <i>Cecoslovacchia</i> .							
		b) Nell'intestazione dell'8ª colonna si iscriva <i>Polonia</i> dopo <i>Finlandia</i> .							
		c) Si cancellino tutte le indicazioni contenute nella 14ª colonna.							

DISPOSIZIONI VARIE

§ 18 — Abbonamento al giornale « L'Union Postale ».

4/1 (N. 415256). — Il prezzo d'abbonamento per l'anno 1946 al giornale « L'Union Postale », pubblicato a cura dell'Ufficio Internazionale di Berna dell'Unione Postale Universale, è fissato per il personale p. t. a L. 80,05 ogni semestre, se l'abbonato chiede che la pubblicazione gli sia inviata direttamente; a L. 57,15 se le copie debbano essere inviate all'abbonato per il tramite di questo Ministero.

Poichè il servizio abbonamenti a giornali esteri è tuttora sospeso, le eventuali domande d'abbonamento a « L'Union Postale » dovranno pervenire all'Ufficio Legislazione e Pubblicazioni di questo Ministero, corredate da un vaglia di servizio dell'importo corrispondente al prezzo d'abbonamento desiderato, intestato al Gestore provinciale P. T. di Roma il quale dovrà aprire apposito conto a nome dell'Ufficio Internazionale dell'U.F.U. di Berna per l'accantonamento delle somme, in attesa di poterle versare all'Ufficio internazionale medesimo, non appena possibile.

Ricevitoria

IL MINISTRO

SCELBA

Felice Valerugama